



SERVIZI PER I CITTADINI - URP

## La PESCA in Emilia Romagna

dal sito della Regione Emilia Romagna <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/temi/pesca-sportiva-e-ricreativa/come-ottenere-o-rinnovare-la-licenza-di-pesca>



*A seguito della Legge Regionale 11/2012, la licenza di pesca di tipo B, valida per i residenti dell'Emilia Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa, è sostituita dal solo bollettino di versamento della quota annuale. Inoltre è introdotta la licenza di tipo C con validità mensile.*

Esistono diversi tipi di licenza:

- 1) **tipo A per pescatori professionali** (con durata di dieci anni), con foto, è rilasciata dalla Provincia secondo un modello regionale (maggiori indicazioni nel sito della Città Metropolitana di Bologna). L'importo per la licenza di tipo A è di 43,63 euro
- 2) **tipo B per i pescatori sportivi** (con durata di **un anno** – v. sotto modalità di pagamento)
- 3) **tipo C che autorizza i residenti e i non residenti**: ha validità di **30 giorni** a partire dalla data del pagamento, e si ottiene effettuando un versamento di euro **6,82** sul c.c. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi.
- 4) tesserino di **pesca controllata** dei salmonidi (vedi retro)

La **LICENZA di pesca sportiva di TIPO B** (art. 11 comma 2 lett. b), che autorizza i residenti in Emilia Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa su tutto il territorio nazionale della durata di un anno dal versamento, è **costituita dalla sola ricevuta di versamento della tassa di concessione** in cui vanno riportati anche i dati anagrafici del pescatore, oltre alla causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita, quando richiesta, unitamente a un documento d'identità valido. I versamenti vanno effettuati, utilizzando un **bollettino postale, sul conto corrente n. 116400** intestato alla Regione Emilia-Romagna - Tasse, Concessioni Regionali.

In Emilia Romagna NON sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca (cioè **sono esenti dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale**):

- coloro che abbiano superato i **65 anni d'età**;
- i minori di **anni 12** se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato perché ultra sessantacinquenne;
- i minori di **anni 18** se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e esercizio della pesca organizzato dalle associazioni piscatorie;
- le persone con **disabilità riconosciuta** ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3;
- gli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
- chi pratica la pesca a pagamento e chi pratica la pesca in spazi privati.

Mentre il solo pagamento della tassa è normalmente riconosciuto **da parte delle altre Regioni, lo stesso però può NON valere per le esenzioni: VERIFICARE SEMPRE**. Ad. es le esenzioni dall'obbligo del possesso

della licenza di pesca (cioè del pagamento della tassa di concessione) NON sono invece riconosciute sul territorio Regionale Toscana (vedi nel relativo sito <http://www.regione.toscana.it/-/conseguimento-della-licenza-di-pesca-dilettantistica> )

#### **Tesserino per la pesca controllata dei salmonidi**

I pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D" e/o la pesca dei salmonidi nelle zone classificate "C" della Provincia di Bologna devono munirsi del Tesserino per la Pesca Controllata in distribuzione gratuitamente presso i Comuni territorialmente interessati o presso le Associazioni piscatorie provinciali. Il tesserino va riconsegnato all'ufficio comunale che l'ha rilasciato (per Imola rivolgersi a Servizi per il Cittadino-URP)

Le norme ricordate sono in vigore in Emilia Romagna dal 23 novembre 2013. Servizi per il Cittadino -URP del Comune di Imola presso Sala Miceti piazzale ragazzi del '99 3/a – secondo piano - tel 0542 602215 continua a rappresentare per i pescatori il punto di riferimento per chiedere informazioni su bollettini, importi, esenzioni, calendari della pesca, ecc.

---

### **REGIONE EMILIA ROMAGNA - LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11**

#### **NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE**

Dal BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE EMILIA-ROMAGNA n. 231 dell' 8 novembre 2012:

Il Consiglio regionale ha approvato - Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: *Omissis*- Capo II Esercizio della pesca e dell'acquacoltura *Omissis*

#### **Art. 14**

Pesca sportiva e licenza

1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.

2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:

- a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;
- b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
- c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
- d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
- e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
- f) ai soggetti di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
- h) per la pesca a pagamento;
- i) per la pesca in spazi privati.

3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna. *Omissis*

*IL CALENDARIO annuale della pesca è pubblicato nel sito della Città Metropolitana di Bologna  
agg. 19-10-2017*